



COMUNE DI
BRUSINO ARSIZIO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL
COMUNE DI BRUSINO ARSIZIO

(ris. mun. nr. 590 del 03.07.2006)

Il Municipio di Brusino Arsizio:

visti gli art. 107 e 192 LOC, 23 a 26 RALOC e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987,

d e c r e t a :

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante l'uso di videocamere.
2. La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune di Brusino Arsizio in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Essa è intesa segnatamente a:
 - a) proteggere le persone da aggressioni e molestie,
 - b) prevenire i danneggiamenti,
 - c) garantire la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali (vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta rifiuti, posteggi, ecc.).

Art. 3 Utilizzazione

1. Il Municipio decide l'utilizzazione di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179quater CPS),
2. La videosorveglianza deve essere visibile. Il servizio responsabile, lo scopo e la base legale della videosorveglianza sono indicati nel luogo sorvegliato.
3. Il Municipio può incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire le apparecchiature necessarie.
4. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4 Registrazione

1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
2. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare le infrazioni.
3. Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità di cui all'art. 5.



Comune di Brusino Arsizio

Art. 5 Comunicazione delle registrazioni

1. Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:
 - a) autorità competenti per il perseguimento penale;
 - b) autorità amministrative o giudiziarie alle quali il Comune di Brusino Arsizio presenta una denuncia o presso le quali fa valere diritti.
3. La comunicazione delle registrazioni ad un'autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'autorità è parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

Art. 6 Protezione dei dati

1. Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.
2. Non sono considerati terzi il servizio di polizia comunale e il personale da esso designato e il personale dei servizi informatici comunali.
3. Per il resto si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la sua pubblicazione.
di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere la stessa.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Gianfranco Poli

La Segretaria
Sandra Fattorini

Brusino Arsizio, 6 luglio 2006

Publicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 6 luglio 2006 al 20 luglio 2006

**Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
Trattandosi di una misura urgente di polizia, il ricorso non ha effetto sospensivo.**